

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 05/12/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato un contratto di finanziamento n. ***47, estinto a luglio 2009. Riferisce di aver inviato il 05.07.2018 una nota con la quale, ai sensi dell'art. 119 TUB, chiedeva copia del contratto, del conteggio estintivo, della liberatoria e del contratto di assicurazione.

Stante l'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni e l'assenza di riscontro ai solleciti da parte dell'intermediario, si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del diritto alla consegna della documentazione richiesta, oltre al rimborso delle spese di procedura e di assistenza difensiva, pari a € 250,00.

Precisa che il ricorso è stato presentato nei confronti di un intermediario che alla data di presentazione del ricorso era già stato oggetto di fusione per incorporazione. Dichiaro quindi di presentare le controdeduzioni in qualità di soggetto subentrato all'ente convenuto a seguito di atto di fusione per incorporazione del 14.05.2019.

Nel merito, eccepisce che, dalle ricerche effettuate nei data-base dei censimenti anagrafici, il ricorrente non risulta essere un suo cliente, né risulta che lo stesso abbia mai stipulato un contratto con l'intermediario fuso per incorporazione. Sussisterebbe pertanto una carenza di legittimazione attiva per l'assenza della qualità di "cliente" ex art. 128-bis TUB.

Afferma inoltre che, non esistendo alcun contratto, risulterebbe impossibile adempiere alla richiesta del ricorrente (richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 7283/2018).

Ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c., non avendo dimostrato di essere cliente dell'intermediario fuso per



incorporazione, né di aver stipulato un contratto con lo stesso (richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017). Egli, inoltre, non avrebbe neppure fornito in sede di reclamo quegli *“elementi minimi”* necessari per l’identificazione del rapporto.

Presume, pertanto, che il contratto stipulato dal ricorrente sia riferibile ad altro intermediario, eccependo sul punto anche un difetto di legittimazione passiva.

In subordine, eccepisce la mancanza di reclamo, non ritenendo tale la missiva del 05.07.2018 con la quale era stata richiesta copia della documentazione, senza formulare alcuna contestazione specifica nei confronti dell’intermediario (richiama sul punto diversi precedenti dell’Arbitro).

Ritiene infondate le ulteriori domande di refusione delle spese legali e di procedura, secondo il principio di soccombenza sulla domanda principale.

Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla consegna della documentazione richiesta, oltre al rimborso delle spese di procedura e di assistenza difensiva, pari a € 250,00.

L’intermediario chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza del preventivo reclamo, ovvero per difetto di legittimazione attiva del ricorrente e per difetto di legittimazione passiva della convenuta.

DIRITTO

La odierna controversia concerne il diritto di parte ricorrente alla consegna di documentazione, rifiutata dall’intermediario.

In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione pregiudiziale proposta dal resistente e relativa alla mancata presentazione del reclamo,

Sul punto, questo Collegio (peraltro richiamando anche un proprio specifico orientamento – ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 7781/18) ritiene di dover respingere l’eccezione in conformità al prevalente orientamento dell’Arbitro secondo cui la richiesta documentale ex art. 119 TUB vale come reclamo, nel senso che va ammesso l’immediato ricorso all’ABF in caso di omesso riscontro da parte dell’intermediario (cfr. ex plurimis Coll. Bari, decc. nn. 16754/2017 e 16266/2017; Coll. Napoli, decc. nn. 4762/2016 e 5610/2015; Coll. Milano, decc. nn. 8901/2017 e 15061/2017).

Nel caso di specie, la richiesta di documentazione è stata formulata una prima volta il 05.07.2018, poi reiterata il 17.04.2019. Entrambe le richieste risultano inviate a un indirizzo riconducibile all’intermediario fuso per incorporazione e non risultano riscontrate.

Nel merito, parte resistente evidenzia la genericità delle richieste formulate anteriormente al ricorso, ove il ricorrente si limitava ad affermare di aver *“stipulato negli anni scorsi ...un contratto di finanziamento e [di aver] provveduto a estinguerlo anticipatamente”*.

Si rammenta, peraltro, che il consolidato orientamento dei Collegi territoriali ritiene *“che non è necessario che l’istante indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti”* (cfr. ex multis Collegio di Bari, decisione n. 5453/2019).

In sede di ricorso, il ricorrente ha poi indicato il numero del contratto di finanziamento di cui chiede la documentazione e la relativa data di estinzione (luglio 2009).

Sotto tale profilo, l’istituto di credito convenuto ha allegato la schermata del *data base* dei censimenti anagrafici dell’intermediario fuso per incorporazione ove la ricerca effettuata con il nominativo del ricorrente riporta la dicitura *“Cliente Inesistente”*.

Ciò confermerebbe – secondo la prospettazione dell’intermediario – la mancanza di legittimazione passiva.

Tuttavia, anche per effetto delle repliche depositate dal ricorrente ed, in particolare, dell’allegato documento concernente la copia di un conteggio estintivo, rilasciato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'intermediario fuso per incorporazione, recante indicazione del numero del contratto di finanziamento e del nome del ricorrente, può affermarsi che la ricerca presso i data-base sia rimasta inevasa, in violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza.

Non sussistono, invece, elementi per accogliere la richiesta di pagamento delle spese di assistenza professionale.

In virtù di quanto sopra, il ricorso deve trovare parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione richiesta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS